



Spiegazioni sull'obbligo di annuncio dell'esportazione e sul modulo

«Notifica d'esportazione secondo l'ordinanza PIC»

1. Obbligo di annuncio dell'esportazione

Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza PIC, chi intende esportare dalla Svizzera una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 1 o 2 deve comunicarlo all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) al più tardi il trentesimo giorno precedente la prima esportazione relativa a ogni anno civile e a ogni Paese destinatario.

Sono esonerati dall'obbligo di annuncio:

- le sostanze e i preparati esportati a scopi di ricerca e di analisi o da un singolo individuo per uso personale, in quantità inferiori a 10 kg per ciascuna spedizione;
- i preparati contenenti una o più sostanze di cui all'appendice 1 o 2 in concentrazione talmente esigua che i preparati non sono classificati in una classe di pericolo;
- i prodotti farmaceutici, gli alimenti e gli additivi alimentari, le sostanze stupefacenti e psicotrope, le materie radioattive, i rifiuti, le armi chimiche.

Lingua nella quale deve essere notificata un'esportazione

Occorre tener presente che i dati concernenti il nome del fabbricante, il nome chimico o commerciale, le iscrizioni relative ai pericoli e alle misure di protezione come pure la scheda di dati di sicurezza devono essere scritti in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore. Se ciò non è fattibile con un onere ragionevole, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

Notifica di esportazioni verso l'Unione europea (UE)

Per ogni esportazione verso uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata una notifica separata. Una notifica comune per l'UE non è pertanto sufficiente.

Spiegazioni sui dati nella dichiarazione doganale

Chi esporta un prodotto chimico figurante nell'appendice 1 o 2 deve indicare nella dichiarazione doganale il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND sì» e il codice del genere di DNND 030 «PIC» (cfr. [spiegazioni sui codici di assoggettamento ai DNND](#)).

Il numero di identificazione assegnato dall'UFAM, valido per l'anno civile in cui viene effettuata la prima esportazione, deve essere indicato nella dichiarazione doganale nella rubrica «Osservazioni speciali» o «Documenti» (cfr. spiegazioni sulla [dichiarazione doganale](#) di prodotti chimici secondo l'appendice 1 o 2).

2. Modulo

Al punto 1

Se l'esportazione concerne un preparato, nessuna indicazione è necessaria qui.

Al punto 1.2

Indicare un nome chimico riconosciuto secondo una nomenclatura internazionale.

Al punto 1.3

Se esistente, indicare il nome commerciale della sostanza.

Al punto 1.4

Se esistente, riportare il relativo codice dell'European Inventory of Existing Commercial Substances (EINECS).

Al punto 1.5

Indicare il numero assegnato dal Chemical Abstracts Service (CAS).

Al punto 1.6

Se esistente, indicare la voce di tariffa doganale secondo il sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane (cfr. ad es. [t@res](#) dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini).

Al punto 2

Se deve essere esportato un preparato, indicarne il nome al punto 2.1. Se l'esportazione concerne una sostanza pura, nessuna indicazione è necessaria qui.

Al punto 2.3

Se necessario, aggiungere più righe.

Al punto 3.4

Indicare la presumibile categoria d'impiego e l'impiego.

Al punto 3.5

Se deve essere esportato un preparato contenente una o più sostanze dell'appendice 1 o 2, indicare la quantità esportata del preparato.

Ai punti 4 e 5

Inserire le informazioni nel modulo e, se del caso, utilizzare altre pagine. Se le informazioni sono disponibili in forma diversa (ad es. scheda di dati di sicurezza), possono essere allegate come tali e, in questo caso, non devono essere compilati i punti 4 e 5.

Al punto 6

Se disponibili, indicare queste informazioni, che all'occorrenza verranno completate dall'UFAM.